



REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro, Pari Opportunità, Personale
Direzione Regionale Lavoro

Attuazione dell'Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio stipulato in data 28 giugno 2019

AVVISO PUBBLICO
“INCENTIVO OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO EX
LAVORATORI ALMAVIVA CONTACT SPA (SEDE DI ROMA)”

€ 4.074.924,00

Sommario

Normativa.....	3
1. Premessa.....	5
2. Oggetto.....	6
3. Destinatari	6
4. Beneficiari dell'incentivo	7
5. Risorse finanziarie.....	8
6. Requisiti per la richiesta dell'incentivo	8
7. Applicazioni dei Regolamenti inerenti agli Aiuti di Stato	11
8. SEZIONE A- Regime “ <i>de minimis</i> ” ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013	11
8.1 Utilizzo degli aiuti in Regime “ <i>de minimis</i> ”	11
8.2 Applicazione Regolamento UE 1407/2013	12
8.3 Criteri e modalità per il riconoscimento dell'incentivo	13
9 SEZIONE B Regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014)	14
9.1 Utilizzo degli aiuti “ <i>in esenzione</i> ”	14
9.2 Applicazione Regolamento UE 651/2014	15
9.3 Criteri e modalità per il riconoscimento dell'incentivo	15
10 Termini e modalità di presentazione delle domande	15
11 Documentazione e allegati	16
12 Istruttoria delle domande.....	16
13 Domanda di rimborso	17
14 Erogazione del contributo	18
15 Obblighi e adempimenti.....	18
16 Monitoraggio delle attività e disciplina di riferimento	19
17 Controlli	20
18 Revoca del contributo	21
19 Informazione e pubblicità	21
20 Condizioni di tutela della privacy	22
21 Responsabile del procedimento	22
22 Allegati	22

Normativa

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;
- il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l'art. 10 comma 3 lett. b;
- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";
- l'articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: "Legge di stabilità regionale 2019";
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n.16, concernente: Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” e s.m.i.;
- ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l'articolo 17;
- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- l'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, “destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiori difficoltà”;
- l'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del ministero del lavoro il “Fondo sociale per l'occupazione e formazione”, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- l'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f) punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il quale prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa (di cui all'articolo 27

del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

- la nota pec INPS del 20 dicembre 2018, che - a fronte di quanto comunicato dalla Regione Lazio con nota n. 723918 del 16 novembre 2018 - ha individuato il totale delle risorse residue dell'ammontare assegnato in relazione alle annualità 2014, 2015 e 2016, da destinarsi nella misura del 50% alle aree di crisi industriale complessa ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro nel territorio laziale ai sensi l'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 85 "Art. 44, comma 6-bis D. Lgs. 14 settembre 2015 n.148 – Individuazione delle azioni di politica attiva per il lavoro";
- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 che istituisce la Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015.
- la Determinazione Dirigenziale 17 settembre 2012, n. B06163 "Approvazione della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i.;
- la determinazione dirigenziale 28 giugno 2019, n. G08815 "Modifica e sostituzione della determinazione dirigenziale 18 aprile 2019, n. G04911 "Approvazione Schema di Convenzione per l'attuazione delle misure di politica attiva dedicate agli ex lavoratori Almamiva sede di Roma in attuazione del Protocollo d'intesa stipulato il 29 marzo 2019 (repertoriato al n. 1 del 1 aprile 2019) tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio di cui alla DGR 95/2019";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;
- il Protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da questo repertoriato al n. 1 del 1° aprile 2019, recante la promozione di misure di politica attiva integrate, dedicate agli ex lavoratori Almamiva sede di Roma;
- in particolare l'articolo 3 del predetto Protocollo che prevede l'impegno del Ministero Lavoro e delle Politiche sociali ad assegnare alla Regione Lazio risorse a valere sul Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (FSOF), pari complessivamente a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per finanziare l'indennità di partecipazione ai percorsi di formazione, l'indennità di tirocinio extracurriculare e cofinanziare un *bonus* per le assunzioni a tempo indeterminato, dei lavoratori suindicati;
- la convenzione stipulata, in data 28 giugno 2019, tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per disciplinare le modalità d'attuazione del Protocollo d'intesa con particolare riguardo al trasferimento delle risorse finanziarie alla Regione Lazio;

I. Premessa

Il presente Avviso intende sostenere l'occupazione degli ex lavoratori Almamiva Contact SpA (Sede di Roma) finanziando un incentivo per le assunzioni dei citati lavoratori.

L'Avviso viene adottato in conformità a quanto previsto dal protocollo stipulato in data 29 marzo 2019 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio (repertoriato al n.1 del 1 aprile 2019).

2. Oggetto

Con il presente Avviso si prevede la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante dei destinatari di cui al successivo articolo 3.

L'incentivo non è previsto per le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- contratti di lavoro domestico.

L'incentivo previsto ha l'obiettivo di stimolare il tessuto imprenditoriale, al fine del miglioramento del contesto socioeconomico regionale.

3. Destinatari

Sono destinatari gli ex lavoratori Almaviva Contact SpA (Sede di Roma) che, alla data del 10 gennaio 2019, non hanno trovato ricollocazione a seguito della realizzazione delle attività previste dal progetto EFG/2017/004 IT Almaviva a valere sul Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG).

I destinatari così individuati, ivi inclusi gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, assunti con i benefici previsti dal presente Avviso, devono essere residenti nel Lazio ed essere disoccupati ai sensi della normativa nazionale vigente. Lo stato di disoccupazione è attestato dalla data di rilascio della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

La platea dei destinatari è stimata in 1.050 unità (dati da monitoraggio effettuato dalla Regione Lazio). Le imprese che usufruiranno dell'incentivo previsto dal presente Avviso possono decidere di utilizzare uno dei regimi di aiuti previsti da:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (**Regolamento "de minimis"**);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (**Regolamento generale di esenzione per categoria**).

Nel caso in cui l'impresa richieda la concessione dell'incentivo utilizzano il **regime di aiuto in esenzione Regolamento UE 651/2014**, il lavoratore che si intende assumere deve anche possedere uno dei seguenti requisiti:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni,
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

In caso di regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014), laddove la richiesta di bonus occupazionale riguarda lavoratori disabili, si fa riferimento ai requisiti di cui all'art. 2 punto 3 del Reg. 651/2014.

4. Beneficiari dell'incentivo

Sono beneficiarie le imprese¹ che assumono i destinatari di cui all'articolo 3 con contratti di lavoro a tempo indeterminato, compreso il part time, o in apprendistato professionalizzante.

L'incentivo è previsto per le assunzioni effettuate a partire dal **19 marzo 2019** e fino al **31 dicembre 2020**. Le imprese hanno la facoltà di scegliere il regime di aiuti da utilizzare e devono scegliere il regime di aiuti in fase di presentazione della domanda di concessione dell'incentivo.

Possono usufruire dell'incentivo anche le imprese che hanno attivato tirocini extracurriculari a favore degli ex lavoratori Almamviva, come da comunicazione Regione Lazio del 10/06/2019.

L'incentivo può essere riconosciuto anche a favore dell'impresa somministratrice nel caso di stipula di un contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante.

Non possono, invece, usufruire dell'incentivo le imprese che abbiano beneficiato, per il medesimo lavoratore, di altri incentivi all'occupazione approvati dalla Regione Lazio a valere sul POR FSE 2014-2020 o sul PON IOG – Garanzia Giovani.

Sono escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e smi.²

¹ Per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente una attività economica, come disposto nell' Allegato I del Reg. CE 651/2014.

² Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi, o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente Avviso le

Sono inoltre escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da imprese operanti nelle attività della divisione 92 “Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco” della classificazione ATECO 2007:

- 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera;
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

5. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono pari ad euro **4.074.924,00** a valere sul Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e alla successiva convenzione stipulata, in data 28 giugno 2019, tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per disciplinare le modalità d’attuazione del Protocollo d’intesa.

L’importo previsto per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full time (anche in regime di somministrazione e compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 47, co. 4 del Dlgs 81/2015) è pari a massimo a € **10.500**.

In ogni caso, l’incentivo è riconosciuto anche per contratti di lavoro a tempo parziale e il relativo importo sarà pertanto proporzionale alle ore di lavoro previste dallo contratto, in relazione al contratto collettivo nazionale di riferimento.

L’entità dell’incentivo non sarà modificata in caso di trasformazione del contratto da part-time a full time, successiva alla richiesta dell’incentivo da parte dell’impresa. Si specifica che, qualora il datore di lavoro abbia assunto con contratto a tempo determinato, l’eventuale trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non consente la richiesta dell’incentivo.

Le risorse sono disponibili ad accesso continuo con finanziamento “a sportello” fino all’esaurimento dei fondi, in base all’ordine di ricevimento delle richieste di contributo come meglio specificato all’articolo 10.

A tal riguardo, sarà cura dell’Amministrazione comunicare la chiusura della procedura.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso.

6. Requisiti per la richiesta dell’incentivo

Possono presentare richiesta di contributo le imprese che:

- I. hanno una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso cui viene assunto il lavoratore per il quale viene richiesto l’incentivo;

assunzioni effettuate da soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. Sono, infine, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

2. sono regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.);

ovvero

sono regolarmente iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti);

3. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 o in regime in esenzione (Reg. n. 651/2014);
4. sono in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate nel DURC;
5. garantiscono trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
6. sono in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
7. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
8. sono regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico;
9. sono operative alla data di presentazione della domanda di incentivo all'assunzione;
10. non sono state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
11. non sono in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
12. per cui non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
13. non hanno ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A;
14. per cui non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea;
15. che non hanno effettuato nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo:
 - licenziamenti individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente;
 - licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
 - procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente.

Per beneficiare dell'incentivo, l'assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive dell'impresa beneficiaria.

I lavoratori assunti, per i quali viene chiesto l'incentivo, devono essere impiegati presso sedi operative dell'impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Lazio. Con riferimento ad imprese operanti in settori economici per i quali è prevista una allocazione dei lavoratori su più sedi operative, come ad esempio per le imprese edili, dovrà essere attestata la

prevalenza del lavoratore su sedi produttive ubicate nel territorio della regione Lazio. Si considera prevalente l'impiego del lavoratore qualora per almeno 15 giornate/mese sia stato impiegato in una sede ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Fermo restando quanto descritto precedentemente, l'incentivo è subordinato altresì a quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 150/2015 che si richiama nella tabella sottostante:

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
 - a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
 - b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
 - c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione impresale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
 - d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
 - e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime *de minimis*, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
 - f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate

dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

7. Applicazioni dei Regolamenti inerenti agli Aiuti di Stato

Gli incentivi previsti dal presente Avviso, saranno erogati nel quadro di due distinti Regolamenti UE:

- a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (*Regolamento "de minimis"*);
- b) Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (*Regolamento generale di esenzione per categoria*).

Nei paragrafi seguenti (SEZIONE A e SEZIONE B) vengono descritti i contenuti delle due differenti opzioni, con riferimento alle regole di utilizzo per l'applicazione dei regimi di aiuto, ai criteri per il riconoscimento dell'incentivo, all'intensità di aiuto, alle modalità di erogazione del contributo, i limiti e le esclusioni per l'adozione dei regimi di cui ai punti a) e b).

8. SEZIONE A- Regime "*de minimis*" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013

8.1 Utilizzo degli aiuti in Regime "*de minimis*"

Per accedere all'aiuto ai sensi del *de minimis* le imprese, oltre ai requisiti previsti all'articolo 4, devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall'ambito del Reg. "*de minimis*". Ove l'impresa operi anche nei settori esclusi dal *de minimis*, la stessa deve garantire con mezzi adeguati (quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi) che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.

Per quanto riguarda tale requisito, si specifica che il *de minimis* (art. 1 par. 1 del Reg. "*de minimis*") si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad **eccezione**:

- a) della pesca e dell'acquacoltura;
- b) della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal *de minimis* stesso);
- d) degli aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
- e) delle attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
- f) degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Nel caso in cui l'impresa operi nei settori di cui alle lettere a), b) o c) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione "*de minimis*", all'impresa si applicheranno gli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o

attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).

Ai sensi del Reg. “*de minimis*”, si prevede un massimale di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti dall’impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 € se l’impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Reg. “*de minimis*” (art.3.2), l’impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto *de minimis* ricevuto, come impresa unica, negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso).

Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all’art. 2.2 del Reg. *de minimis* e che si riportano:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate impresa unica.

Qualora si verifichino le condizioni sopra elencate, l’impresa unica dovrà allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante).

Qualora l’importo dell’aiuto *de minimis* a valere sul presente Avviso comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all’art. 2 del Reg. “*de minimis*”, l’aiuto non potrà essere concesso.

8.2 Applicazione Regolamento UE 1407/2013

L’incentivo previsto dal presente Avviso può essere concesso in base al Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” pubblicata sulla GUUE serie L352 del 24 /12/2013.

Si definisce “Aiuto di Stato” qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che altrimenti l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente Avviso a titolo di incentivi all’assunzione si configurano come “Aiuti di Stato” e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia.

Inoltre, per la definizione di impresa, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile e a quanto disposto dal reg. n. 1407/2013 in materia di impresa “unica” e controllo/collegamento, formale e sostanziale tra imprese.

La normativa comunitaria applicata nel presente Avviso è il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*». Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare degli Aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE n. 1407/2013, le imprese grandi, medie e piccole.

Gli aiuti “*de minimis*” sono da considerarsi concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “*de minimis*” all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto “*de minimis*” e dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “*de minimis*” a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “*de minimis*” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “*de minimis*” concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “*de minimis*” concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti.

Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto “*de minimis*” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto “*de minimis*” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Nella dichiarazione “*de minimis*” devono essere riportati tutti i contributi ricevuti nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari precedenti alla richiesta di contributo dell'impresa, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L'Amministrazione effettuerà un'attività di controllo a campione sui soggetti beneficiari di cui all'articolo 4.

8.3 Criteri e modalità per il riconoscimento dell'incentivo

L'importo del contributo per ciascun lavoratore è pari a massimo **10.500** euro. In caso di assunzione a tempo indeterminato part time l'importo verrà rimodulato sulla base delle ore di lavoro stabilite.

Tipologia di contratto	Importo massimo dell'incentivo
Contratto a tempo indeterminato (anche in regime di somministrazione o part time). È compreso anche il contratto di apprendistato professionalizzante	€ 10.500

I contratti a tempo indeterminato stipulati devono essere mantenuti per **almeno 24 mesi** dall'assunzione, pena la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 19 del presente Avviso. L'incentivo non spetta in caso di pensionamento del lavoratore intervenuto prima dei 24 mesi dall'assunzione.

9 SEZIONE B Regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014)

9.1 Utilizzo degli aiuti “in esenzione”

L'impresa richiedente non deve essere un'impresa in difficoltà, secondo la definizione dell'art. 2, comma 18 del Reg 651/2014.

L'impresa richiedente non deve aver effettuato nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda:

- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente;
- licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
- procedure di mobilità ai sensi della normativa vigente.

L'incentivo è subordinato all'adempimento degli obblighi contributivi e all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (L. 296/2006, art. 1, commi 1175 e 1176)

Il contributo può essere concesso a condizione che le assunzioni incentivate comportino per l'impresa beneficiaria un saldo occupazionale netto rispetto alla media annua dei 12 mesi antecedenti alla/e date di assunzione. A tal proposito, si fa riferimento a quanto contenuto nel punto 7.1 della Circolare INPS n. 40/2017, dove l'aumento netto del numero dei dipendenti deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell'assunzione.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs 150/2015 e s.m.i., il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all'art. 2.2. del Reg. (UE) 1407/2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito. Il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di:

- dimissioni volontarie,
- invalidità,

- pensionamento per raggiunti limiti d'età,
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso. Pertanto, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri, per i singoli mesi, un incremento occupazionale netto in termini di Unità di Lavoro Annuo (ULA), l'incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l'intero periodo previsto.

9.2 Applicazione Regolamento UE 651/2014

Gli aiuti sono concessi a norma degli articoli 32 e 33 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e recanti, rispettivamente "Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali" e "Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali", come modificato con Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 (di seguito "Reg. 651/2014").

9.3 Criteri e modalità per il riconoscimento dell'incentivo

Il contributo copre, nei limiti dei massimali unitari di seguito riportati in tabella, fino al 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro per i 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati all'art. 3.

Nel caso di assunzione di lavoratori con disabilità in possesso dei medesimi requisiti indicati all'art. 3, il contributo copre, nei limiti dei massimali unitari di seguito riportati in tabella, fino al 75% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro per i 12 mesi successivi all'assunzione.

Stante il rispetto delle soglie di intensità massime dei costi ammissibili, l'importo massimo del contributo per ciascun lavoratore assunto è stabilito nei massimali di seguito riportati:

Tipologia di contratto	Importo massimo dell'incentivo
Contratto a tempo indeterminato (anche in regime di somministrazione o part time). È compreso anche il contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di assunzione a tempo indeterminato part time l'importo verrà rimodulato sulla base delle ore di lavoro stabilite.	€ 10.500

10 Termini e modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di contributo è a "sportello". Le domande di concessione dell'incentivo dovranno essere presentate a decorrere dalle ore 9.00 del **2 gennaio 2020** e fino alle ore 12,00 del 31 gennaio 2021 per le assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2020.

La Regione Lazio si riserva di sospendere l'avviso qualora le risorse finanziarie disponibili esauriscano.

I soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 dovranno inviare la documentazione prevista all'art.11, e allegata al presente Avviso, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: affarigenerali0805@regione.lazio.legalmail.it.

11 Documentazione e allegati

La documentazione che dovrà essere inviata attraverso la procedura sopra descritta, a pena di inammissibilità, è la seguente:

- Domanda di contributo (Allegato 1);
- Copia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità o suo delegato comprensiva di delega alla firma;
- Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e clausola anti pantouflage del soggetto beneficiario (Allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, del lavoratore assunto attestante i requisiti di cui all'art. 3 (Allegato 3);
- Copia del documento di identità del lavoratore assunto, in corso di validità;
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", ai sensi D.P.R. 445/2000 e smi (Allegato 4, **da compilarsi in caso di opzione regime "de minimis"**);
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, per la concessione di Aiuti di Stato in esenzione per le imprese (Allegato 5, **da compilarsi in caso di opzione regime in esenzione Reg. 651/2014**);
- File excel di riepilogo delle assunzioni per le quali si richiede l'incentivo, debitamente compilato (Allegato 8);
- File Excel del prospetto informativo sull'incremento occupazionale (Allegato 9).

Le richieste di contributo non complete della documentazione richiesta non saranno ammesse. In sede di richiesta del contributo dovrà altresì essere stampato, firmato e allegato il consenso al trattamento dei dati personali sul modello di cui all'Allegato 6.

12 Istruttoria delle domande

A seguito della presentazione delle domande, la Direzione Regionale Lavoro – Area Attuazione Interventi procederà all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone l'ammissibilità e accertando la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla concessione dell'incentivo.

La mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso, comporta l'esclusione della domanda.

L'impresa può, qualora non ammessa, ripresentare la domanda di contributo e varrà presa in carico come nuova richiesta.

Le domande inviate verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e saranno accolte e finanziate nei limiti delle risorse disponibili.

L'elenco delle domande accolte e di quelle non accolte con le relative motivazioni, sarà approvato con atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro e pubblicato sul sito internet della Regione Lazio, canale tematico "Lavoro" http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/.

L'atto del direttore regionale, sopra citato, costituisce atto di concessione del finanziamento nel quale risulta che l'aiuto è concesso in base al Reg. UE 1407/2013 o Reg. UE 651/2014 nel rispetto del massimale previsto. Tutto ciò ai fini della corretta registrazione dell'aiuto concesso nel Registro Nazionale Aiuti di Stato gestito dal MISE.

13 Domanda di rimborso

L'impresa beneficiaria rendiconta i costi ammissibili in un'unica domanda di rimborso finale (DR). La DR viene presentata dall'impresa beneficiaria attraverso l'invio di una mail alla casella areaattuazioneinterventi@regione.lazio.legalmail.it, decorso il 12° mese di contratto, considerando tutti i lavoratori inseriti nella domanda³.

Alla DR sono allegati i seguenti documenti:

- Dichiarazione del Legale Rappresentante, o suo procuratore (in tal caso occorre allegare alla DR la procura in originale o in copia autentica);
- Prospetto di riepilogo della domanda di rimborso;
- Prospetto di riepilogo sull'incremento occupazionale (in caso di aiuti in regime di esenzione);
- Copia delle buste paga dei dipendenti relative al periodo per cui è richiesto l'aiuto;
- Prospetto di riepilogo del costo del dipendente su base annua (ovvero semestrale se del caso).

A maggiore ed ulteriore specifica, si ribadisce che l'impresa che ha richiesto in un'unica domanda un contributo per più lavoratori assunti è sempre tenuta ad effettuare una unica DR cumulativa: l'invio di più DR comporta il rigetto delle stesse. Di converso, laddove una stessa Impresa richiedente abbia presentato più domande a valere sull'Avviso, la stessa dovrà presentare una distinta DR per ciascuna delle domande ammesse. Le buste paga dovranno essere scansionate in un unico documento (file PDF) denominato con il cognome del lavoratore o in alternativa in più documenti (file PDF) raggruppati in un archivio (file ZIP o RAR) denominato con il cognome del lavoratore.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativo al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Il contributo viene erogato, di norma entro 90 giorni, a seguito del positivo espletamento dei controlli effettuati dalla Regione. L'area della Direzione regionale lavoro competente in materia di controlli verifica la documentazione allegata alla DR e, in caso di esito positivo, ammette al pagamento gli importi dovuti a seguito dell'emissione di una fattura elettronica. L'erogazione del

³ Si intende che la domanda possa contenere più lavoratori assunti con date diverse: in tal caso, l'impresa beneficiaria invierà la DR al termine del 12 mese di lavoro dell'ultimo lavoratore assunto. In caso di differenziazione tra data di assunzione e primo giorno di lavoro, il periodo di 12 mesi si intende a partire dal primo giorno di lavoro ed al quale è prevista la prima mensilità.

contributo sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la P.A., anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dall'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda di concessione, con l'indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso. L'erogazione degli aiuti di cui al presente aiuto è subordinata alla dichiarazione dell'Impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf).

14 Erogazione del contributo

La Regione erogherà l'incentivo in un'unica tranche, fino a concorrenza dei fondi disponibili, erogata alla scadenza dei 12 mesi dalla data di assunzione, fermo restando successiva verifica del mantenimento dell'occupazione dopo 24 mesi dall'assunzione.

L'erogazione dell'incentivo è inoltre subordinata alla verifica del rispetto del limite di importo previsto per gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio, e delle altre condizioni applicabili, ai sensi dell'art. 6, par. 3 del Reg. "de minimis", nonché dell'osservanza del rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (in particolare l'art. 31 del D. lgs. 150/2015).

L'erogazione del contributo sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la P.A., anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dall'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda di erogazione, con l'indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso.

La domanda di erogazione del contributo, secondo il format allegato al presente Avviso (allegato I), deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta assunzione e la regolare posizione contributiva (INPS/INAIL).

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo, la Regione attiverà specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000, dalle imprese. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse da parte della Regione Lazio, sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso. Nell'ipotesi in cui la decadenza dal beneficio e/o la revoca siano disposte successivamente all'erogazione della prima tranche di contributo, si procederà anche al recupero di quanto già erogato, se non spontaneamente restituito in esito ad apposito procedimento in contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e s.m.i.

Qualora il saldo sia già stato erogato e, ad un successivo controllo da parte della Regione Lazio il lavoratore risultasse licenziato prima dei 24 mesi, l'impresa dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi di licenziamento per giusta causa previsti dalla normativa vigente in materia

15 Obblighi e adempimenti

Di seguito vengono riportati i principali adempimenti che il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare, pena la revoca dei contributi.

Il Soggetto beneficiario si impegna a:

- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti di stato ed accettare il controllo della Regione Lazio e dei Ministeri competenti in materia;

- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
- assicurare la tracciabilità dei servizi erogati per ogni singolo lavoratore interessato;
- rendere disponibile, tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente l'assunzione;
- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori regionali e/o nazionali;
- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi ai benefici per l'assunzione e alle spese sostenute per un periodo di cinque anni dopo la chiusura dell'intervento;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i.;
- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- su richiesta dell'amministrazione regionale esibire la documentazione originale;
- fornire, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione regionale, tutti i dati richiesti e relativi al finanziamento ricevuto;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione Lazio entro i termini fissati;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006).

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, la Regione Lazio, previa diffida ad adempiere, procederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

16 Monitoraggio delle attività e disciplina di riferimento

Il monitoraggio dello stato di avanzamento sia finanziario che fisico dell'intervento sarà effettuato attraverso il sistema regionale informativo e di monitoraggio in uso presso la Regione Lazio, secondo tempistiche e modalità stabilite, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'attività attraverso strumenti di rilevazione di informazioni di tipo quali-quantitativo. Fatte salve specifiche indicazioni

contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dalla normativa vigente.

17 Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito della Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 e s.m.i., e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli volti a:

- verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 sul rispetto degli aiuti di stato sia al momento della concessione che al momento dell'erogazione dell'incentivo;
- effettuare i controlli documentali per l'accertamento della conformità della domanda di concessione del contributo e la regolarità delle assunzioni, conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verificare le comunicazioni obbligatorie;
- verificare il mantenimento dello stato occupazionale del lavoratore assunto, nei termini indicati al presente Avviso;
- effettuare le verifiche in loco.

Il soggetto beneficiario è responsabile della regolarità di tutti gli atti di propria competenza connessi all'ammissibilità dell'incentivo occupazionale. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione di ogni altra attestazione resa nel corso di realizzazione delle attività.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni. La Regione Lazio può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali potranno effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

I controlli potranno essere effettuati dalla Regione anche per tramite di soggetti incaricati, e/o da altri organismi di controllo.

Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare i risultati dichiarati dal beneficiario ossia per attestare che le attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso.

Il provvedimento di decadenza è automatico e verrà adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

18 Revoca del contributo

È prevista la revoca del contributo nei seguenti casi:

- il soggetto beneficiario di cui all'articolo 4 risolva anticipatamente il rapporto di lavoro oggetto del contributo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di concessione del contributo (V. Allegato I);
- presenza di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che si configurino come violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;
- mancato mantenimento della posizione occupazionale a 24 mesi per il contratto a tempo indeterminato, mentre per il contratto di apprendistato si tiene conto della durata prevista;
- pensionamento intervenuto prima dei 24 mesi dall'assunzione in caso di contratto a tempo indeterminato.

Il contributo verrà rimodulato in caso di dimissioni volontarie (escluse quelle per giusta causa) o licenziamento per giusta causa intervenuti prima della scadenza dei contratti stipulati. La rimodulazione verrà effettuata in considerazione del periodo di occupazione riproporzionando i mesi di effettivo lavoro svolto in base alla tipologia contrattuale.

In caso di dimissioni per giusta causa, la Regione si riserva di revocare il contributo per intero. Qualora si sia già proceduto con l'erogazione del contributo, la Regione procederà al recupero delle somme.

In caso di revoca o rimodulazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire alla Regione Lazio oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.

La revoca o la rimodulazione del contributo sarà disposta con atto del Direttore Regionale competente in materia di lavoro, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa beneficiaria sia interessata da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

19 Informazione e pubblicità

I beneficiari hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione; in particolare essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:

- a. l'emblema dell'a Regione Lazio, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel sito http://cww.regione.lazio.it/intranet/nuova_identita_visiva/ sezione "Identità Visiva";
- b. il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Il beneficiario, inoltre, garantirà che i destinatari siano informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata, contiene una dichiarazione da cui risulta che l'operazione è finanziata dalla Regione Lazio.

20 Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si rinvia, per le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento citato, all'apposita informativa ed al modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 6.

21 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Claudio Priori fino alla fase di ricevimento delle domande e nomina del nucleo istruttorio. Successivamente sarà nominato quale responsabile del procedimento un funzionario dell'Area Attuazione interventi.

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: bonusalmaviva@regione.lazio.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della regione lazio http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/.

Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul canale Lavoro della Regione Lazio al link http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/;

Le (FAQ) verranno fornite solo ed esclusivamente attraverso pubblicazione anonima sotto forma di chiarimenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda ai Regolamenti Comunitari 1407/2013 e 651/2014 e alla normativa nazionale di riferimento.

22 Allegati

1. Domanda di contributo;
2. Dichiarazione anti pantouflage;
3. Dichiarazione del lavoratore assunto;
4. Dichiarazione aiuti in "*de minimis*";
5. Dichiarazione Aiuti di Stato in esenzione;
6. Trattamento dei dati personali;
7. Domanda di rimborso finale;
8. Riepilogo delle assunzioni (File excel);
9. Prospetto informativo incremento occupazionale (File Excel).